S E N T E N Z A N . 6 7 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73947

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato a (omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Luca Menti e Maria Lina Pedemonte (entrambi del foro di Genova), nonché elettivamente domiciliato a Genova in piazza Portello n° 2 presso lo studio dei difensori stessi;

C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore generale della previdenza militare e della leva, nonché elettivamente domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso la sede di quell'ufficio;

E C O N T R O

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* dell'ufficio XI della direzione dei Servizi del Tesoro del dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, nonché elettivamente domiciliato a Roma in via di Villa Fonseca n° 6 presso la sede di quell'ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 18 giugno 2023

(omissis), militare dell'Esercito in servizio, ha lamentato che nei propri confronti non era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio riguardo ad un carcinoma renale c.d. cromofobo: cioè una patologia, asseritamente scaturita dall'esposizione "… a fumi, sostanze chimiche e/o radiazioni ionizzanti" (pag. 4 del ricorso), a motivo della quale nel luglio 2014 egli aveva subìto l'asportazione del rene sinistro. Perciò, evidenziando sul piano eziologico soprattutto di aver svolto una missione in Albania e due in Bosnia tra il gennaio 2000 e il gennaio 2003, l'odierno ricorrente ha domandato l'accertamento della suddetta dipendenza causale.

2. Con comparsa depositata il 24 gennaio 2024 si è costituito il Ministero della Difesa, eccependo il difetto di giurisdizione di questa Corte in tema di equo indennizzo ed altresì dubitando dell'interesse ad agire in capo al (omissis): atteso che, essendogli già stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio riguardo ad un'altra patologia, in settima categoria, lui non avrebbe potuto ottenere più che l'aumento del decimo della futura pensione. Inoltre il Ministero della Difesa ha resistito alla pretesa attorea anche nel merito.

3. Con comparsa depositata il 7 febbraio 2024 si è costituito anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze (in sigla: MEF), eccependo la propria carenza di legittimazione passiva ed altresì resistendo nel merito alla domanda del (omissis).

4. All'esito dell'udienza del 21 febbraio 2024, con ordinanza n° 36/2024 è stata demandata una consulenza tecnica d'ufficio al Collegio medico legale dell'ASL di Caserta, riguardo tanto alla dipendenza quanto alla classifica della patologia tumorale che aveva contratto il (omissis). E, con ordinanza n° 120/2024, sono stati prorogati i termini originariamente dettati.

Poi, dopo che il 6 dicembre 2024 il (omissis)aveva prodotto ulteriore documentazione, il 24 marzo 2025 l'ASL ha depositato la propria relazione

preliminare, esprimendosi in senso negativo riguardo alla dipendenza causale. A fronte di tale relazione, dopo un'ulteriore proroga del secondo e del terzo termine contemplati dal comma 5 dell'art. 97 c.g.c., il (omissis)ha prodotto osservazioni critiche il 22 maggio 2025: nonostante le quali, però, il 6 del mese successivo l'ASL ha confermato le proprie pregresse conclusioni.

Infine, con ordinanza emessa all'udienza del 1° luglio 2025, è stato assegnato termine all'odierno ricorrente per depositare la cartella clinica concernente l'intervento chirurgico di nefrectomia al quale era stato sottoposto nel luglio 2014. E, una volta da lui evaso tale incombente il 27 agosto 2025, all'udienza del 7 ottobre di quello stesso anno la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

5. Preliminarmente, a detrimento dell'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dal Ministero della Difesa, è sufficiente osservare come quell'interesse sussista per definizione: non potendosi escludere che qualsiasi patologia possa aggravarsi finanche alla prima categoria.

6. Sempre in via preliminare, deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al MEF: perché il parere del Comitato equivale ad un mero atto endoprocedimentale, suscettibile di venir censurato esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione che quel parere abbia poi recepito, ponendolo a fondamento del diniego di dipendenza da causa di servizio qui avversato dal (omissis)

7. Venendo al merito, dallo stato matricolare di costui (all. 1), risulta che egli ha svolto missioni all'estero dapprima in Kosovo, per due mesi e mezzo all'inizio del 2000, poi un mese in Bosnia sempre nella primavera del 2000 e, infine, ancora in Bosnia, per tutto il secondo semestre del 2002. Quindi, tra il rientro da

quest'ultima missione e la diagnosi oncologica, sono trascorsi undici anni e mezzo.

Per altro verso, sempre in punto di fatto, dall'anamnesi a pagina 3 della cartella clinica concernente l'intervento di nefrectomia del 2014, versata in atti dal (omissis)il 27 agosto 2025, si evince una pregressa ipertensione arteriosa, un elevato tabagismo nella misura di venti sigarette al dì, del tutto verosimilmente risalente ad oltre un quarto di secolo prima considerando la sua età di quarantacinque anni all'epoca di quell'intervento chirurgico, ed un'elevata assunzione di caffè, in misura riferita tra gli otto e i dieci *pro die*. *In facto* tali pregresse circostanze non sono state contestate dal (omissis)stesso, nelle osservazioni critiche prodotte il 22 maggio 2025.

8. Ciò posto, nella propria relazione preliminare l'ASL evidenzia che il tumore al rene si colloca soltanto al settimo posto fra le patologie neoplastiche; e che, in particolare, il carcinoma cromofobo diagnosticato al (omissis)rappresenta soltanto il 5% di quelli renali. Quindi, combinando tra loro tali dati, se ne desume che la specifica forma tumorale per cui è lite equivale ad appena l'un per mille dell'insieme dei tumori: dovendosi, perciò, definire piuttosto rara, con conseguente maggior difficoltà di accertare per essa una sicura o, almeno, assai probabile dipendenza causale rispetto agli asseriti fattori esponenziali evidenziati dall'odierno ricorrente.

Altresì le circostanze rilevate all'anamnesi preoperatoria e l'assai lungo lasso di tempo trascorso rispetto alle missioni svolte dal (omissis), nei Balcani, concorrono a render assai labile la sussistenza di quel nesso eziologico.

Inoltre non appaiono decisive le dimensioni della massa tumorale, asportata insieme al rene interessato: perché, anche in questo caso motivatamente, il consulente tecnico d'ufficio ha ricordato che, in linea generale, "il carcinoma renale … è un tumore a rapida crescita" (pagina 4 della propria relazione definitiva).

Né, infine, giova minimamente alla prospettazione attorea l'indiscriminato

richiamo di una gamma variegatissima, quanto stereotipata, di fattori asseritamente pregiudizievoli (pagina 5 del ricorso).

9. Nonostante la fin qui evidenziata totale infondatezza della domanda attorea, l'obiettiva difficoltà di valutare a priori l'esistenza di un nesso eziologico in casi come quello di specie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite e di quelle della consulenza tecnica d'ufficio, fra tutte le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando riguardo al giudizio n° 73947, proposto da (omissis)contro il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

1) dichiara la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardo alla domanda proposta da Gianfranco Di Marco;
2) rigetta la domanda proposta dal (omissis)contro il Ministero della Difesa;
3) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite e quella della consulenza tecnica d'ufficio;
4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 23.03.2026

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli